

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di atto amministrativo n. 81/2020, ad iniziativa dei consiglieri Giacinti, Cesetti, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 26 gennaio 2010 n.145 concernente: "Piano di tutela delle acque (PTA). Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, articolo 121"», nel testo approvato dalla III Commissione in data 21 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.289 del 21 luglio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 13:00 del 27 luglio 2020 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.291 del 21 luglio 2020;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Sergio Fabiani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 24 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 27 luglio 2020;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti del Consiglio e nemmeno l'espressione contraria della maggioranza dei componenti di una tipologia di ente locale;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 27 luglio 2020;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
  - a) si ritiene opportuno che al comma 7 dell'articolo 30 delle NTA del PTA sia soppressa la seguente definizione "Le reti fognarie munite di scolmatori (sfioratori) di piena dotati di sistemi di controllo

automatico e di telecontrollo per la prevenzione e controllo degli scolmi di acque reflue urbane e funzionali con altri sistemi, preferibilmente automatizzati, di blocco degli scarichi industriali in fognatura, in capo alle attività produttive richiedenti, sono assimilate alle reti fognarie prive di scolmatori (sfioratori). Tali scarichi sono considerati discontinui, capaci di garantire che lo scarico di reflui avvenga solo in condizioni di assenza di scolmi dovuti alle piogge e alla presenza di acque meteoriche in reti fognarie”.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

## RELAZIONE

La modifica proposta nell'osservazione formula nel parere non penalizza le piccole attività marchigiane e non lede l'autonomia regolamentare degli enti di governo. Al contrario evita un ulteriore appesantimento delle NTA.

Si ritiene che i rari casi di "reti fognarie munite di scolmatori (sfioratori) di piena dotati di sistemi di controllo automatico e di telecontrollo" possono essere regolamentati dall'ente di governo, senza la necessità di una modifica normativa non armonizzata con il resto delle NTA. La modifica proposta introduce di fatto una nuova fattispecie di "reti fognarie", che dovrebbe essere valutata e ricompresa in una modifica organica e condivisa dell'art.41 delle stesse NTA.

Infatti le reti fognarie miste, dotate di scolmatori di piena, sono disciplinate dall'art.41 delle NTA, nello specifico il comma 4 dello stesso art.41 stabilisce che: "Le reti miste esistenti devono essere progressivamente separate, fatte salve le situazioni particolari ove non vi sia la possibilità tecnica di separazione a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, a seguito di una valutazione costi benefici, che consideri anche gli oneri degli utenti per l'adeguamento degli scarichi interni ai lotti." L'adozione di "sistemi di controllo automatico e di telecontrollo per la prevenzione e controllo degli scolmi di acque reflue urbane", dovrebbe essere valutata come soluzione residuale all'obbligo introdotto con l'art.41, comma 4, delle NTA, in una modifica dello stesso articolo condivisa con gli Enti di governo e le province (che devono autorizzare gli scarichi di acque reflue urbane degli scolmatori di piena).

Per quanto sopra si propone di:

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
  - a) si ritiene opportuno che al comma 7 dell'art.30 delle NTA del PTA sia soppressa la seguente definizione "Le reti fognarie munite di scolmatori (sfioratori) di piena dotati di sistemi di controllo automatico e di telecontrollo per la prevenzione e controllo degli scolmi di acque reflue urbane e funzionali con altri sistemi, preferibilmente automatizzati, di blocco degli scarichi industriali in fognatura, in capo alle attività produttive richiedenti, sono assimilate alle reti fognarie prive di scolmatori (sfioratori). Tali scarichi sono considerati discontinui, capaci di garantire che lo scarico di reflui avvenga solo in condizioni di assenza di scolmi dovuti alle piogge e alla presenza di acque meteoriche in reti fognarie".

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Vista la proposta di atto amministrativo n. 81/2020, ad iniziativa dei consiglieri Giacinti, Cesetti, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 26 gennaio 2010 n.145 concernente: "Piano di tutela delle acque (PTA). Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, articolo 121"», nel testo approvato dalla III Commissione in data 21 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.226 del 21 luglio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 13:00 del 27 luglio 2020 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.228 del 21 luglio 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Paola Bichisecchi e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 24 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 27 luglio 2020;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 27 luglio 2020;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

Allegato A

## RELAZIONE

Il Piano regionale di Tutela delle Acque è un piano molto ampio e complesso, a volte anche complicato, e necessita di modifiche e atti di attuazione regionali che lo rendano operativo ed attuabile dai vari soggetti.

La Regione è tornata sul tema delle autorizzazioni in deroga con la delibera n. 997 adottata nella seduta del 9 luglio 2013: questo atto nell'ambito dell'articolato di cui agli articoli 30 e 31 pone una serie di limiti generalisti che hanno generato notevoli difformità di interpretazione da parte delle autorità pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni, introducendo, tra l'altro, tetti massimi eccessivamente restrittivi di possibilità di deroga, che di fatto limitavano, penalizzandoli, diversi, importanti e strategici settori produttivi.

La vigente articolazione del comma 7 dell'articolo 30 e i commi 2 e 3 dell'articolo 31 hanno pertanto creato – nel tempo – notevoli difficoltà, nel rilascio dei titoli abilitativi, e in diverse situazioni, non consentendo di poter validamente rinnovare le autorizzazioni agli scarichi di molte aziende che utilizzano le autorizzazioni in deroga, che inevitabilmente dovevano chiudere la possibilità di scarico in pubblica fognatura.

La presente proposta, come approvata dalla Commissione referente, va decisamente incontro a queste esigenze, correggendo e precisando meglio la portata normativa del comma 7 dell'articolo 30, introducendo così una maggiore certezza tecnica-applicativa e interpretativa della norma, con il rafforzamento tra l'altro del ruolo del soggetto gestore S.I.I. prevedendo un parere obbligatorio e vincolante quale responsabile finale dello scarico del depuratore ricevente lo scarico di fognatura.

Inoltre, introduce una modifica che elimina definitivamente i limiti attualmente vigenti, consentendo così di semplificare l'impianto regolamentare delle deroghe, che verranno rilasciate sulla base delle valutazioni tecniche-ambientali formulate e approvate dalle autorità pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole.